PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

2005/0124(CNS)

22.3.2006

PARERE

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
(COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

Relatrice per parere: Emine Bozkurt

PA_Leg

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 2	
(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.	(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa ***e dei diversi strumenti giuridici come la Carta dei diritti del fanciullo,*** nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Motivazione	
I bambini appartengono ad un gruppo particolarmente vulnerabile, è quindi molto importante dedicare loro un'attenzione specifica su cui è necessario insistere.	
Emendamento 2 Considerando 4	
(4) Una migliore conoscenza e un'ampia consapevolezza delle questioni inerenti i diritti fondamentali nell'Unione sono i presupposti che garantiscono il pieno rispetto dei diritti fondamentali. L'istituzione di un'Agenzia comunitaria incaricata di informare e fornire dati sui	(4) Una migliore conoscenza e un'ampia consapevolezza delle questioni inerenti i diritti fondamentali nell'Unione sono i presupposti che garantiscono il pieno rispetto dei diritti fondamentali. L'istituzione di un'Agenzia comunitaria incaricata di informare e fornire dati sui

[1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

diritti fondamentali contribuirebbe a tale obiettivo. Inoltre, la creazione di istituzioni idonee a proteggere e promuovere efficacemente i diritti dell'uomo rappresenta un principio comune alla comunità internazionale e alle Comunità europee in particolare, come risulta dalla raccomandazione n. R (97) 14 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 30 settembre 1997.	diritti fondamentali contribuirebbe a tale obiettivo. Inoltre, la creazione di istituzioni idonee a proteggere e promuovere efficacemente i diritti dell'uomo ***e i diritti del bambino,*** rappresenta un principio comune alla comunità internazionale e alle Comunità europee in particolare, come risulta dalla raccomandazione n. R (97) 14 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 30 settembre 1997.

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento 3
Considerando 13

(13) L'Agenzia deve presentare una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE e il loro rispetto da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario. Inoltre, l'Agenzia deve lavorare relazioni tematiche, cioè sulle questioni che rivestono un'importanza particolare per le politiche dell'Unione.	(13) L'Agenzia deve presentare una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE e il loro rispetto da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario. Inoltre, l'Agenzia deve lavorare relazioni tematiche, cioè sulle questioni che rivestono un'importanza particolare per le politiche dell'Unione. ***In tutte le relazioni si deve tener conto senza alcuna limitazione della integrazione della dimensione di genere.***

Motivazione

L'integrazione della dimensione di genere dovrebbe avere un ruolo fondamentale nei lavori dell'Agenzia.

Emendamento 4
Considerando 15 bis (nuovo)

	(15 bis) L'Agenzia dovrebbe contribuire a sostenere una politica pubblica di difesa dei diritti del bambino definendo programmi specifici che garantiscano un rispetto assoluto dei suoi diritti.

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 4

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 27, l'Agenzia fornisce, a richiesta della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato.	4. Fermo restando il disposto dell'articolo 27, l'Agenzia fornisce, a richiesta ***del Parlamento europeo, del Consiglio o*** della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato.

Motivazione

L'emendamento pone rimedio alle lacune summenzionate estendendo la responsabilità dell'agenzia, che dovrà rispondere nei confronti di tutte le istituzioni dell'UE.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. I diritti del bambino sono un fattore determinante del rispetto dei diritti fondamentali, per cui l'Agenzia deve adoperarsi per realizzare e favorire azioni prioritarie che tengano conto unicamente dell'interresse superiore del bambino, in particolare destinate ai bambini più diseredati, ai bambini abbandonati e ai bambini in situazioni di disagio psichico e affettivo. Instaura un dialogo costruttivo con gli Stati membri al fine di adoperarsi per tutelare tutti i diritti del bambino.

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

b) predispone metodi idonei a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri;	b) predispone***, tenendo conto dell'integrazione della dimensione di genere,*** metodi idonei a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri;

Emendamento 8
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

(b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia; questi settori devono sempre contenere la lotta contro il razzismo e la xenofobia;	b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia; questi settori devono sempre contenere la lotta contro il razzismo e la xenofobia***, ma anche prestare equa attenzione alle aree tematiche oggetto di violazione dei diritti fondamentali e dei diritti del bambino, nonché alla tutela delle minoranze nazionali e dei gruppi più vulnerabili.***

Motivazione

Il quadro pluriennale non dovrebbe avere un approccio parziale che combini una limitazione delle risorse (cfr. altri commi dello stesso articolo) e una "preferenza" per il razzismo e la xenofobia. Pertanto la formulazione del presente comma dovrebbe indicare un impegno a tenere debitamente ed equamente conto di tutti i settori oggetto di violazione dei diritti fondamentali al fine di fornire all'organo decisionale un quadro d'azione meglio definito

Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

	b bis) è conforme all'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, secondo cui la Comunità ha il compito di promuovere la parità tra uomini e donne, e all'articolo 3 dello stesso trattato, secondo cui l'azione della Comunità a norma di detto articolo mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne;

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

(e) contiene disposizioni intese ad evitare sovrapposizioni in settori tematici che rientrano nel mandato di altri organismi e agenzie della Comunità.	(e) contiene disposizioni intese ad evitare sovrapposizioni in settori tematici che rientrano nel mandato di altri organismi e agenzie della ***Comunità, in particolare l'Istituto europeo per la parità di genere***.

Motivazione

Il migliore uso di risorse sia dell'Istituto, sia dell'Agenzia per i diritti fondamentali, implica una cooperazione specifica che faciliterà il rispetto delle rispettive competenze.

Emendamento 11
Articolo 11, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

	Gli Stati membri e le istituzioni che designano i membri del consiglio di amministrazione mirano ad assicurare una rappresentazione equilibrata di donne e uomini nel consiglio.

Emendamento 12
Articolo 11, paragrafo 6

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri. ***Il presidente esprime il voto decisivo.*** La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare solo alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).	6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri. La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare solo alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

Motivazione

Trattandosi della decisione in seno al consiglio di amministrazione, il presidente dovrebbe essere posto su un piano di parità con gli altri membri del Consiglio.

Emendamento 13
Articolo 11, paragrafo 8

8. Il direttore dell'Istituto europeo per la parità di genere ***può assistere*** alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore. I direttori delle altre agenzie o organismi dell'UE competenti possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell'ufficio di presidenza.	8. Il direttore dell'Istituto europeo per la parità di genere ***assiste*** alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore***, al fine di coordinare i rispettivi programmi di lavoro annuali***. I direttori delle altre agenzie o organismi dell'UE competenti possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell'ufficio di presidenza.

Motivazione

L'emendamento è in linea con il considerando 15 della proposta della Commissione. Inoltre, la cooperazione pratica tra i due organi dovrà aver luogo tramite un coordinamento dei programmi di lavoro. È pertanto fondamentale una presenza chiaramente definita del direttore dell'Istituto alle riunioni del consiglio di amministrazione, a garanzia di una cooperazione efficace.

Emendamento 14
Articolo 12, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione e da due rappresentanti della Commissione.	1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione***, dalla persona nominata al consiglio di amministrazione dal Consiglio d'Europa*** e da due rappresentanti della Commissione.

Motivazione

L'emendamento tende a rafforzare le disposizioni volte a evitare la duplicazione delle attività del Consiglio d'Europa e a dare a quest'ultimo la possibilità di essere rappresentato in seno all'Agenzia, fornendo così un meccanismo concreto che contribuisce a evitare la duplicazione del lavoro del Consiglio d'Europa e ad assicurare la coerenza e la complementarità.

Emendamento 15
Articolo 14, paragrafo 1

1. Il Forum è composto da rappresentanti delle organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti fondamentali e	1. Il Forum è composto da rappresentanti delle organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti fondamentali ***e***

della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, sindacati e associazioni di datori di lavoro, enti socio-professionali competenti, chiese, associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, università, esperti qualificati nonché organismi e organizzazioni a livello europeo e internazionale.	***dei diritti del bambino,*** della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, sindacati e associazioni di datori di lavoro, enti socio-professionali competenti, chiese, associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, università, esperti qualificati nonché organismi e organizzazioni a livello europeo e internazionale.

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento 16
Articolo 23, paragrafo 1

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime.	1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime. ***Viene prestata un'attenzione particolare all'equa rappresentanza di donne e uomini.***

Motivazione

In molte agenzie si registra una mancanza di rappresentanza femminile nell'organico. Vi è una chiara necessità di sottolineare il rispetto delle pari opportunità al fine di avere un riferimento nel regolamento, mentre si procede alla valutazione del lavoro dell'Agenzia.

Emendamento 17
Articolo 27, paragrafo 3

3. L'Agenzia segue attentamente la situazione dei diritti fondamentali nei paesi che partecipano alle attività dell'Agenzia conformemente al presente articolo, nella misura necessaria ai fini del rispettivo accordo di associazione. A tale riguardo, gli articoli 4 e 5 si applicano per analogia.	3. L'Agenzia segue attentamente la situazione dei diritti fondamentali ***e quella dei diritti del bambino*** nei paesi che partecipano alle attività dell'Agenzia conformemente al presente articolo, nella misura necessaria ai fini del rispettivo accordo di associazione. A tale riguardo, gli articoli 4 e 5 si applicano per analogia.

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento 18
Articolo 31, paragrafo 3

3. Entro il 31 dicembre 2009 l'Agenzia commissiona una effettuare una valutazione esterna indipendente relativa ai risultati conseguiti nei suoi primi tre anni di esercizio in base al mandato conferitole dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. Tale valutazione tiene conto dei compiti dell'Agenzia, dei suoi metodi di lavoro e dei suoi effetti sulla protezione e sulla promozione dei diritti fondamentali e include un'analisi degli effetti sinergetici e delle implicazioni finanziarie di qualsiasi estensione dei suoi compiti. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa sia a livello comunitario che nazionale.	3. Entro il 31 dicembre 2009 l'Agenzia commissiona una effettuare una valutazione esterna indipendente relativa ai risultati conseguiti nei suoi primi tre anni di esercizio in base al mandato conferitole dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. Tale valutazione tiene conto dei compiti dell'Agenzia, dei suoi metodi di lavoro***, della politica di pari opportunità in seno all'Agenzia*** e dei suoi effetti sulla protezione e sulla promozione dei diritti fondamentali e include un'analisi degli effetti sinergetici e delle implicazioni finanziarie di qualsiasi estensione dei suoi compiti. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa sia a livello comunitario che nazionale.

Motivazione

In molte agenzie si registra una mancanza di rappresentanza femminile nell'organico. Vi è una chiara necessità di sottolineare il rispetto delle pari opportunità al fine di avere un riferimento nel regolamento, mentre si procede alla valutazione del lavoro dell'Agenzia.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Riferimenti	COM (2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 29.9.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	
Relatore per parere Nomina	Emine Bozkurt 4.10.2005
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	21.2.2006 21.3.2006
Approvazione	21.3.2006
Esito della votazione finale	+: 17 –: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, María Esther Herranz García, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	